



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

Piazza Repubblica n. 1
42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)
P.IVA 00441110350
3° Settore "Programmazione e Bilancio"

**FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA
CENTRALIZZATA PER LA
REFEZIONE DEI SERVIZI PRESCOLARI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.
C.I.G. N. Z16295A5E8**

(Foglio Patti e condizioni)

Art.1. Oggetto della fornitura e definizione dei contraenti.

Le presenti condizioni regolano la fornitura e la consegna di "pane fresco comune "rapide", tipo "ferrarese" e prodotti da forno per il funzionamento della cucina centralizzata "D.P.Borghi" del Comune di Montecchio Emilia", nel rispetto delle condizioni di cui al presente atto, per il periodo dal 02.09.2019 al 31.07.2021, subordinatamente ai tempi di conclusione della procedura di gara.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art.1559 c.c. ed il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Tit. III (Capo V) del Libro Quarto "Delle Obligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che dai presenti "Patti e condizioni" con il presente capitolato prestazionale.

Si precisa che nella predisposizione del presente documento non sono stati citati i riferimenti legislativi specifici per la produzione di pane fresco, nonché quelli relativi al loro confezionamento, etichettatura, conservazione, trasporto, tracciabilità, ma si intende che tutte le norme in vigore e le successive modifiche e/ integrazioni devono essere rispettate per tutta la durata dello stesso.

Il Comune di Montecchio Emilia con sede in Piazza Repubblica, 1 - Montecchio Emilia (RE) e' indicato con la parola "Committente", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;

Il Direttore del 3° Settore "Programmazione e Bilancio", Sig. Giuseppe Battistone rappresenta il Committente della presente fornitura per il Comune di Montecchio Emilia.

La ditta affidataria della "fornitura", e' indicata con la parola "Fornitore" rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla.

L'importo dell'onere di sicurezza e' pari a 0 (zero), poiché non sono previsti rischi da interferenza (art.26 del D.lgs n.81/2008 e ss.mm.) e pertanto non necessita la redazione di DUVRI.

Art. 2 – Durata del contratto – Esecuzione anticipata del contratto

Il contratto di fornitura ha durata dal 02.09.2019 al 31.07.2021 subordinatamente ai tempi di conclusione della procedura di gara.

Alla data di scadenza il Committente ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e comunque compatibilmente con la necessità di non interrompere l'attività di produzione del pasto in periodi di apertura del servizio all'utenza. In tal caso il Fornitore e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto di cui al presente articolo, a garantire l'erogazione della fornitura del pane fresco secondo le date di funzionamento delle scuole previste dal calendario scolastico.





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

L'esecuzione d'urgenza del contratto e' ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Se si e' dato avvio all'esecuzione d'urgenza, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Art.3. Formalizzazione affidamento – Garanzie di esecuzione del contratto

L'affidamento della fornitura di cui al presente atto viene formalizzata mediante **documento di stipula** del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

A conclusione della procedura di aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto del presente documento, questa potra' iniziare in pendenza di stipula del contratto.

Con la formulazione dell'offerta il Fornitore si assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/72.

Il Fornitore per la sottoscrizione del contratto e' obbligato a costituire una garanzia, denominata "definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione e' pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 determina la decadenza dall'affidamento.

La garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% per cento dell'iniziale importo garantito e tenuto conto che la fornitura di cui al presente atto e' relativa alla somministrazione di prodotti destinati al consumo nell'arco temporale della giornata di consegna.

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art.103 del D.lgs n. 50/2016.

Per quanto qui non riportato, si rinvia all'art.103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Art.4. Importo fornitura – Prezzi .

I prezzi offerti, da ritenere fissi ed invariabili per i primi dodici mesi di validita' del contratto e si intendono comprensivi di ogni spesa, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura, e qualsiasi altro onere occorrente, IVA esclusa.

Non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e il costo della sicurezza e' pertanto pari a zero.

Nel caso in cui, prima della scadenza temporale della fornitura in argomento, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potra' essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore aggiudicatario dell'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo del pane fresco e prodotti da forno offerti dall'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo della fornitura indicativa offerto dall'aggiudicatario. I prezzi unitari per ciascuna tipologia di pane fresco ("rapida", "ferrarese" e gnocco), risultanti dall'offerta aggiudicata, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno da parte della Cucina Centralizzata D.P. Borghi in Montecchio Emilia, durante il periodo di vigenza contrattuale.

Art.5. Caratteristiche dei prodotti.

Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare devono soddisfare tutte le leggi e i regolamenti vigenti a cui si rinvia.

Il pane comune tipo "rapida", e tipo "ferrarese" fresco, deve corrispondere, sia per le caratteristiche del pane che della farina con cui è preparato, alle prescrizioni di legge; non deve avere subito processo di congelamento, di conservazione al freddo o altre tecniche di conservazione e successivamente rigenerato.

Il pane fornito deve essere confezionato in pezzature da gr. 50 e ottenuto dalla cottura di una pasta confezionata con farina di grano tenero tipo "0", acqua, sale e lievito naturale, senza altra aggiunta. Il contenuto di acqua del pane deve corrispondere a quanto stabilito dalla legge 4.7.1967 n. 580 art. 16 e s.m.i. Il pane fresco dovrà essere consegnato raffreddato e l'umidità consentita non dovrà essere superiore ai limiti fissati per legge.

Sarà rifiutata in ogni caso la merce che non corrisponda ai requisiti normativi e sanitari di riferimento, nonché quella avariata per presenza di muffe, parassiti di qualunque specie.

Caratteristiche organolettiche:

Il pane fornito deve essere preparato con lievito di ottimale qualità e in perfetto stato di conservazione, deve essere lievitato regolarmente e ben cotto.

Caratteristiche del pane:

- 1) **Gusto e aroma:** gradevoli e caratteristici, non devono rilevarsi odore rancido, sapore di farina cruda, di muffa, di lievito o altro;
- 2) **Crosta:** dovrà essere di colore bruno dorato, lucente e friabile, uniforme, di giusto spessore e priva di fessure, spacchi o fori, leggero in rapporto al suo volume e non presentare bruciature in superficie.
- 3) **Mollica:** Bianca, omogenea, soffice, senza macchie, asciutta, non attaccaticcia, spugnosa ed elastica e non deve impastarsi alla masticazione o sotto la pressione delle dita, deve essere priva di cavità o caverne e dovrà presentare al taglio occhiatura uniforme e di giusta dimensione, a seconda dei formati;
- 4) **Taglio:** alla rottura deve mostrarsi croccante, leggermente sbriciolabile ma aderente alla mollica; Non sono accettati i prodotti che mostrano una mollica cruda o filamentosa.

L'impasto deve risultare privo di grumi di farina e all'esame microscopico non devono risultare presenti corpi estranei né, tantomeno, farine di semi nocivi.





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

Caratteristiche "pane ferrarese":

- 1) **Gusto e aroma:** gradevoli e caratteristici, non devono rilevarsi odore rancido, sapore di farina cruda, di muffa, di lievito o altro;
- 2) **Crosta – Mollica:** Pane biscottato, croccante e fragrante, è dorato all'esterno, compatto al suo interno e leggermente mollicoso nella parte centrale; composto da due pezzi di pasta attaccati tra loro che formano una coppia, uniti da un nodo centrale che forma quattro sporgenze dette "crostini".

Caratteristiche gnocco:

In base al menù giornaliero potrà verificarsi la necessità di acquistare gnocco o altri prodotti da forno, in particolare si specificano le caratteristiche del gnocco che dovranno essere le seguenti:

- 1) **Gusto:** aroma caratteristico, gradevole, giustamente salato;
- 2) **Crosta:** friabile e omogenea;
- 3) **Mollica:** consistenza soffice e leggera per quanto riguarda il pane tipo "rapide";
- 4) **Taglio:** crosta che si sbriciola leggermente ma resta ben aderente alla mollica per quanto riguarda il pane tipo "rapide".

Art. 6 - Fabbisogno medio presunto per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Il fabbisogno medio presunto oggetto della presente fornitura, complessivo per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, del pane fresco e dei prodotti da forno freschi e' così' calcolato:

- a) mediamente Kg. 5,3 Kg./giorno di pane comune "rapida": Kg. 2.165, incluso luglio 2020 e luglio 2021;
- b) mediamente Kg.0,6 Kg/giorno di pane tipo "ferrarese" : Kg.240 incluso luglio 2020 e luglio 2021;
- c) mediamente Kg. 6 al mese di gnocco : Kg. 130 gnocco/anno scolastico incluso luglio 2020 e luglio 2021;

per importo presunto di Euro 8.245,16 IVA esclusa;

Pertanto la fornitura potrà dover essere eseguita per quantitativi maggiori o minori, sempre entro i limiti di legge.

Art. 7 – Variazioni

Le quantità di cui al precedente art. 5 sono indicative, essendo il quantitativo legato alla presenza giornaliera dell'utenza.

Il Fornitore si impegna, per particolari esigenze del servizio e su richiesta all'occorrenza a fornire altri prodotti quali:

- pizza
- Pane arabo
- pane in "cassetta", pane da sandwich, ecc.

Per la fornitura dei prodotti sopra indicati il Committente valuterà di volta in volta i prezzi offerti.

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si renda necessario un aumento o una diminuzione della medesima, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Fornitore e' tenuto ad applicare le stesse condizioni previste nel contratto originario, applicando l'art.106, comma 12 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Fornitore non può far valere alcune diritto alla risoluzione del contratto.





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

Art. 8 – Consegna

La preparazione dei prodotti, gli imballaggi, il confezionamento nonché il trasporto dei prodotti sono a carico del Fornitore, alla quale viene fatto obbligo di effettuare consegne libere da qualunque spesa nella sede di destinazione.

Gli imballaggi utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, capaci di garantire i requisiti igienici e merceologici.

Il quantitativo di pane fresco giornaliero deve essere preimbustato in un'unica confezione, trasportato in contenitori puliti, di materiale lavabile e comunque sanitariamente ineccepibili con adeguata copertura in modo tale che il pane risulti al riparo da polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

I prodotti devono essere trasportati con automezzi e personale idonei ai sensi di legge, con oneri a carico del Fornitore.

Art. 9 - Modalità di consegna - Verifica regolarità fornitura – Esecuzione in danno

La merce di cui trattasi dovrà essere fornita, giornalmente direttamente al piano terra, della cucina "D.P.Borghesi" Via XXV Aprile – 42027 Montecchio Emilia (RE), (accesso di servizio via A. Costa), nelle quantità concordate con la capocuoca del servizio mensa dei servizi prescolari del Comune di Montecchio Emilia.

La consegna deve avere luogo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 8.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali per i servizi prescolari .

Il quantitativo giornaliero di consegna verrà comunicato il giorno precedente entro le ore 12.00.

La consegna deve essere comprovata da documento di consegna munito della data di ricevimento e della firma di sottoscrizione di un incaricato del Committente della fornitura. Tale documento farà fede dell'effettiva data di consegna dei prodotti oggetto della fornitura in argomento.

Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni durante il trasporto, la sosta in attesa della consegna, la consegna nei locali sopra indicati.

I beni oggetto della fornitura dovranno corrispondere per qualità e quantità agli ordini; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute, pertanto non pagate e da ritirare a cura e spese del Fornitore. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dal personale addetto al ricevimento della merce e comunicate al Fornitore.

L'accettazione della merce consegnata non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, imperfezioni, difformità e vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna.

In tal caso il Fornitore si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione della merce con la facoltà, per il Committente di procedere all'acquisto in danno del Fornitore inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione, per il risarcimento degli ulteriori danni.

Considerata la particolare natura della fornitura di cui al presente atto, il Committente si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di forniture per qualsiasi motivo non effettuate dall'impresa appaltatrice con addebito a quest'ultima dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto in merito a "verifiche e controlli sull'esecuzione della fornitura" e "forniture aggiuntive".





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

In casi eccezionali, preventivamente concordati, il Fornitore si impegna ad effettuare consegne straordinarie dei prodotti richiesti con estrema urgenza, alle condizioni della somministrazione, senza dar luogo a modifiche dei prezzi contrattuali.

Il Committente si riserva, tramite suo incaricato, di verificare la corrispondenza dei prodotti e di quant'altro riguarda direttamente o indirettamente la fornitura alle disposizioni di legge e ad ogni altra norma vigente in materia e di condizionare l'accettazione della singola fornitura ad esito positivo del controllo stesso.

Nel corso della fornitura potranno essere prelevati, a cura dei tecnici dell'U.S.L. di competenza territoriale, dei campioni del prodotto fornito, da sottoporre ad analisi chimiche e batteriologiche per l'accertamento della conformità degli stessi ai requisiti di legge e alla rispondenza della fornitura ai requisiti stabiliti nel presente atto di regolamentazione, fra cui ispezioni sanitarie ai recipienti di trasporto, ai locali e i mezzi di trasporto.

Art. 10 - Spostamento termini di consegna.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto.

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dal Committente. Il Fornitore, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione al Committente, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Committente, con apposito verbale, sottoscritto anche dal Fornitore, ne ordina la sospensione.

In mancanza o per ritardo nella comunicazione delle motivazioni, nessuna causa di forza maggiore può essere adottata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Art. 11 Referente della fornitura.

Il Fornitore è tenuto a garantire la presenza/reperibilità di uno o più referenti a cui il Committente potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente la fornitura di cui al presente atto. Il Fornitore dovrà pertanto indicare al Committente il nominativo del predetto referente, con l'indicazione del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre al numero di fax al quale inviare gli ordini di fornitura ed eventuali altre richieste.

Art.12 – Adeguamento prezzi

I prezzi offerti relativamente ai prodotti di cui all'Art. 1 delle presenti condizioni rimarranno fermi per i primi dodici mesi di validità del contratto.

A partire dal 01.09.2020 il Committente e il Fornitore potranno contrattare, per il periodo residuo, un unico aggiornamento dei prezzi non superiore al tasso di variazione dei prezzi al consumo registrato, per il mese di settembre 2020, dall'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le revisioni, nei limiti di cui all'articolo 106 D.lgs 50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte del Fornitore, in forma scritta e inviata all'indirizzo di posta certificata del Comune di Montecchio Emilia (montecchio-emilia@cert.provincia.re.it).

Art.13. Penali.





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

In caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente atto di regolamentazione della fornitura, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente atto, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti la prestazione affidata, il Committente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e fatta salva la facoltà di risolvere il contratto potrà applicare a carico del Fornitore, previa contestazione le sanzioni e secondo i parametri qui di seguito indicati.

Ripetute consegne di quantità di pane non sufficienti per almeno 3 (tre) volte che abbiano determinato una variazione di menu'	100-400 Euro
Mancata consegna o ritardo nella consegna, senza reintegro nei termini fissati	50 -200 Euro
Mancata sostituzione del prodotto pane contestato nei termini di cui alle presenti condizioni (Patti e condizioni)	50 -200 Euro
Mancato rispetto delle giornate, degli orari e della frequenza previste dalle presenti condizioni (Patti e condizioni) per le consegne del pane fresco ai servizi prescolari	100-200 Euro
Mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato (tipologia di confezione, integrità' imballaggio, temperatura degli alimenti alla consegna, ecc....) o consegna di pane fresco che non rispettino le caratteristiche definite nel condizioni (Patti e condizioni)	50-200 Euro
In caso di consegna di pane fresco difforme per caratteristiche, sarà richiesta l'immediata sostituzione della stessa entro il termine indicato e potrà essere applicata una penale	Fino a 50 Euro in relazione all'entità dell'inadempimento e ai disservizi eventualmente causati
In caso di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati, e' facoltà del Committente applicare una penale	Compresa fra 50 Euro e 100 Euro in relazione alla durata del ritardo e ai disservizi eventualmente causati restando salva la facoltà per il Committente di approvvigionarsi presso





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

	altro fornitore con obbligo per il Fornitore affidatario della fornitura di cui al presente documento, di rimborsare l'eventuale maggior onere sostenuto;
In caso di mancato rispetto di qualsiasi prescrizione del presente capitolato prestazionale (Foglio Patti e Condizioni) potrà essere applicata una penale	Da 50 Euro a 100 Euro, commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.
In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore e' facoltà del Committente applicare una penale	Commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto così come disciplinato dall'art. 113-bis, comma 4 del D.lgs50/2016.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al Committente il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Potranno essere applicati in tali casi, sanzioni da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di Euro 1.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempimento.

Nei casi previsti dal comma precedente, il Committente procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata, assegnando al Fornitore un termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, il Committente adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera Raccomandata A.R.

L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte del Fornitore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali, ovvero sul deposito cauzionale.

Resta salva la facoltà del Committente di rinunciare alla penalità già contestata solo nel caso in cui il Fornitore dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore o se ricorre un caso fortuito.

Art.14. Pagamento.

Le fatture dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, intestate al Comune di Montecchio Emilia, Piazza Repubblica n. 1, 42027 Montecchio Emilia (RE) P. IVA 00441110350, e il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a **30 (trenta) giorni dalla data di**





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

ricevimento della fattura, in base alle vigenti normative in materia di "fatturazione elettronica". Le fatture dovranno essere emesse il mese successivo o comunque ad avvenuto completamento della fornitura del mese di riferimento.

Il Fornitore e' deve **indicare sulle fatture, una data di "Scadenza" che tenga conto dei termini di pagamento di cui al precedente comma, calcolandola tenendo in considerazione in quale data le stesse verranno inviate al sistema SDI e che il Comune riceve sulla medesima piattaforma le medesime uno o due giorni dopo.**

A decorrere dal 31.03.2015 e' obbligatoria la "fatturazione elettronica" ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014.

Per quanto sopra specificato, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

- Codice ufficio IPA Descrizione Responsabile UF8G7R Uff_eFatturaPA
- codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010.

I dettagli sono reperibili al seguente indirizzo web :

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?cod_amm=c_f643

Per la corretta gestione dei documenti passivi, il Fornitore è tenuto ad indicare sugli stessi (in aggiunta a quanto obbligatorio per legge) anche i seguenti elementi:

- dati ordine acquisto – elemento 2.1.2 (del formato fatturaPA v.1.1)
- dati di pagamento – elemento 2.4 - obbligo di indicare la scadenza e di indicare il "conto dedicato"
- allegati – elemento 2.5 – allegare buono d'ordine

il Committente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici, quando previsti.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente al Fornitore, il quale ha l'obbligo di notificare tempestivamente al Committente le variazioni che si dovessero verificare relativamente al conto dedicato, opportunamente comunicato nel rispetto della L.136/2010 e s.m.i..

Sull'importo netto della fornitura non si applica la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art.30, comma 5 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in quanto il ciclo produttivo si conclude con la consegna della merce.

Si applica altresì la normativa della scissione dei pagamenti (c.d. **split payment**) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**legge di stabilità 2015**).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte del Fornitore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice e unilaterale dichiarazione da parte del Committente (Amministrazione comunale).

Art.15. Obblighi del Fornitore – Scioperi o interruzioni della fornitura per forza maggiore

Il Fornitore dovrà impiegare nell'esecuzione del contratto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il Fornitore e' l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al contratto di cui alle presenti "Patti e condizioni". Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzioni degli infortuni in conformita' alle vigenti norme di legge in materia.





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto di cui al presente atto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore, a sua cura e spese, intendendosi remunerate con i corrispettivi contrattuali, assume l'obbligo relativamente al contratto, di uniformarsi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs 81/2008 e s.m.i. nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità ed oneri in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto al Committente che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Committente, in via preventiva e tempestiva.

Il Fornitore sarà comunque tenuto ad assicurare la fornitura del pane fresco indispensabile concordata con la Responsabile della Cucina Centralizzata D. P. Borghi o con altra persona da lei delegata, dotandosi di un sistema di gestione delle emergenze volto a garantire la continuità della fornitura.

Le interruzioni della fornitura per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Art.16. Tutela contro azioni di terzi.

Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso che il Fornitore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura dispositivi o soluzioni tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Ogni responsabilità civile, penale o amministrativa per danni, che il relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad esso conseguenti e/o connesse derivassero all'Amministrazione Comunale e/o a terzi, sia a persone o a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico del Fornitore senza possibilità di rivalsa sull'Amministrazione stessa.





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

Art.17. Clausola risolutiva espressa

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, a tutto danno e rischio del Fornitore, oltre che nelle ipotesi previste nella normativa vigente, nei seguenti casi:

- 1) in caso di fallimento del Fornitore, per reati accertati;
- 2) in caso non adempimento degli obblighi contrattuali; per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- 3) nel caso il Fornitore ceda a terzi l'attività ;
- 4) In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- 5) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziali, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali;
- 6) mancato rispetto di obblighi previsti dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità del Fornitore, per qualsiasi motivo, il Committente, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dal Fornitore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Committente il diritto all'applicazione delle penali previste dai presenti "patti e condizioni".

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Committente e i danni conseguenti.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art.18. Diritto di recesso del Committente.

Il Committente, ai sensi dell'art.1, comma 13, della Legge 135/2012 ha diritto di recedere in qualsiasi tempo del contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a (15) quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art.26, comma 1, della L.488/1999, successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Fornitore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della L. 488/1999."

Il recesso e' altresì disciplinato dall'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Art.19. Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica indicando la generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del relativo contratto.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.20. Cessione dei crediti – Subappalto - Divieto cessione contratto.

La cessione dei crediti e' regolata dall'art. 106, comma 13, del D.lgs 50/2016.

Il subappalto e' ammesso secondo le disposizioni dell'art.105 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura/servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformita' a quanto previsto dall'art.105 del D.lgs 50/2016 e dall'art.1 della Legge 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto e' vietato.

Non si configurano come attivita' affidate in subappalto quelle di cui all'art.105, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

E' vietato al Fornitore la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Art.21 - Controversie – Foro competente.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione della fornitura di cui alle presenti "condizioni" è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

Art.22. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sara' improntato alla liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti degli operatori economici e della loro riservatezza e con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

La presentazione dell'offerta implica il consenso al trattamento dei dati forniti nel rispetto della normativa vigente.

I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montecchio Emilia, con sede in piazza Repubblica, 1 – Montecchio Emilia (RE).

I riferimenti del titolare sono i seguenti:

Telefono 0522/861811

Fax 0522/864709

PEC: montecchio-emilia@cert.provincia.re.it

Art.23 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Trattandosi di contratto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).





COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

In applicazione del D.lgs n. 81/2008, il Fornitore adotta tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto e cura interventi di protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.

Il Fornitore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Resta fermo l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Al fine di raccordare le operazioni e di applicare correttamente le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle giornate e fasce orarie previste per le consegne della merce al fine di evitare interferenze con altri appalti in corso presso quella stessa sede e disporre cautele nelle fasi di apertura del cancello di accesso all'area di consegna.

Art. 24 – Condizioni generali di contratto

Il Fornitore con la firma del contratto e delle presenti condizioni di fornitura (patti e condizioni) accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2 C.C., tutte le clausole previste nel presente documento "Patti e condizioni", nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 25. Disposizioni finali.

Per quanto non previsto nel presente atto di regolamentazione della fornitura, si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni del Codice Civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti, alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore in quanto applicabili e le eventuali ulteriori normative nazionali e comunitarie.

Per la fornitura in somministrazione di cui alle presenti condizioni, trattandosi di prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto e comunque almeno una annuale.

Art.26. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Direttore del 3° Settore "Programmazione e Bilancio", Giuseppe Battistone.

Montecchio E., li 31 luglio 2019



IL DIRETTORE DEL 3° SETTORE
Giuseppe Battistone



